

Conferenza degli Ordini
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
della Toscana

COMUNICATO STAMPA

Deposito dei bilanci, la Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Toscana sostiene la posizione del Consiglio Nazionale:

«Non è un semplice adempimento telematico. Servono competenza, formazione e responsabilità»

La Conferenza de degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Toscana condivide la posizione del CNDCEC sulla norma del Ddl Concorrenza che estende ai Consulenti del lavoro il deposito dei bilanci societari.

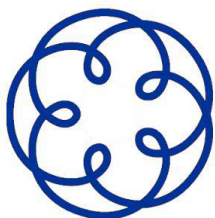
Firenze, 28 settembre 2026

I Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aderenti al Conferenza regionale della Toscana esprimono pieno sostegno alla posizione assunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in merito alla disposizione contenuta nel disegno di legge annuale sulla Concorrenza che intende estendere ai Consulenti del lavoro la facoltà di depositare i bilanci presso il Registro delle imprese e di attestarne la conformità agli originali conservati presso la società.

L'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 340/2000 attribuisce oggi questa funzione agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Non si tratta della semplice trasmissione di un file: il professionista incaricato opera nell'ambito della pubblicità legale dell'impresa e attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità dei documenti trasmessi agli originali.

Una funzione coerentemente attribuita a una professione il cui ordinamento riconosce una specifica competenza nelle materie economico-aziendali, societarie e contabili e il cui percorso di accesso prevede formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato nelle discipline che riguardano direttamente contabilità e bilancio.

Diverso è il perimetro professionale dei Consulenti del lavoro, storicamente incentrato sul diritto del lavoro, sulla previdenza e sull'amministrazione del personale. La stessa composizione del relativo Albo dimostra, inoltre, che l'iscrizione non ha sempre presupposto un percorso formativo economico-contabile omogeneo: la legge n. 12/1979 ha consentito la permanenza nell'Albo di soggetti già iscritti anche in deroga ai requisiti di titolo di studio e abilitazione e, per lungo tempo, l'accesso alla professione è stato consentito attraverso percorsi differenti da quelli propri dell'area economico-aziendale.



«La questione non riguarda la dignità di una professione rispetto a un'altra», afferma Marzia Mucciarelli, Presidente della Conferenza. «Riguarda un principio di chiarezza dell'ordinamento: le funzioni professionali devono essere coerenti con le competenze che lo Stato richiede, verifica e mantiene attraverso formazione, esame di Stato e aggiornamento professionale. Il bilancio è il principale documento di informazione economico-finanziaria dell'impresa verso soci, creditori, banche, pubbliche amministrazioni e mercato. Il suo deposito non può essere considerato un'attività indistinta e fungibile».

La Conferenza ricorda inoltre che quello attuale rappresenta il terzo tentativo di modificare questa disciplina. Analoghe iniziative furono avanzate nel luglio 2022 e nel novembre 2023, senza giungere a modificare l'assetto normativo vigente e dopo che, nei relativi passaggi istituzionali, il Ministero della Giustizia aveva espresso valutazioni negative sull'estensione.

«È legittimo quindi chiedersi quali elementi nuovi giustifichino oggi il superamento di valutazioni già formulate sul medesimo tema. Non siamo di fronte a un vuoto normativo da colmare, ma a una disciplina costruita consapevolmente dal legislatore e già più volte sottoposta a tentativi di modifica».

Appare inoltre singolare che una simile estensione venga proposta nell'ambito del Ddl Concorrenza. Se il deposito fosse davvero un mero adempimento materiale privo di specifico contenuto professionale, non si comprenderebbe la ragione di attribuirlo selettivamente a un'ulteriore categoria regolamentata. Se, invece, esso mantiene una connessione con le competenze economico-aziendali e con la responsabilità del professionista incaricato, allora il criterio della formazione specifica non può essere ignorato.

I Commercialisti della Toscana sosterranno quindi le iniziative del Consiglio Nazionale affinché la disposizione venga riconsiderata nel corso dell'esame parlamentare.

«Non difendiamo un privilegio di categoria. Difendiamo un principio: il cittadino e l'impresa devono sapere chi è abilitato a fare cosa e quali competenze l'ordinamento garantisce dietro quella abilitazione. La concorrenza si rafforza con competenze chiare e responsabilità definite, non facendo passare il principio che tutti possano fare tutto».

La Presidente
Marzia Mucciarelli